

FMS/019/P

Roma, 20/02/2023

Oggetto: Autocertificazione nucleo familiare iscritto in forma gratuita per l'anno 2023

Gentile Iscritta/o,

la presente per informare che **dal 20 febbraio al 20 marzo 2023** nell'Area Riservata Dipendente sarà attiva la **procedura per l'autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita. L'autocertificazione è obbligatoria per confermare la copertura sanitaria per l'anno 2023 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.**

Ogni lavoratore con almeno un familiare iscritto gratuitamente per l'anno 2023 dovrà, tramite l'apposita procedura guidata, fornire al Fondo i documenti utili ad attestare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione gratuita dei propri familiari riportati all'art. 2 del Regolamento e successivamente riepilogati.

Il corretto caricamento in piattaforma della documentazione richiesta consentirà la generazione di un'autocertificazione che il lavoratore caponucleo dovrà firmare digitalmente a conclusione della procedura. La firma digitale sarà eseguita tramite codice OTP trasmesso dal Fondo sul numero cellulare presente in anagrafica e preventivamente validato dal lavoratore stesso.

La mancata generazione dell'autocertificazione entro il 20 marzo (incluso) determinerà la sospensione delle coperture sanitarie per l'anno 2023 dei familiari già iscritti in forma gratuita. In tal caso, per riattivare la copertura sanitaria del nucleo familiare sarà necessario accedere alla propria Area Riservata, reimpostare "A CARICO" la polizza 2023 di ogni familiare avente diritto ed eseguire comunque la procedura di autocertificazione per l'anno in corso. In tal caso le coperture dei familiari saranno riattivate dal 1° giorno del mese successivo all'autocertificazione (art. 6.2 del Regolamento).

L'autocertificazione generata dal sistema varrà come dichiarazione attestante lo status dei familiari per cui è richiesta l'iscrizione gratuita impegnando il lavoratore stesso a comunicare tempestivamente al Fondo l'eventuale perdita dei requisiti che consentono l'iscrizione gratuita.

Si ricorda che la valutazione del lavoratore sul raggiungimento o meno della soglia reddituale annua consentita deve far riferimento al reddito in corso al momento del rinnovo (Es. per iscrizione anno 2023, redditi di riferimento anno 2023). Sebbene, dunque, il reddito di riferimento sia quello relativo all'anno in corso ai fini dell'iscrizione gratuita di familiari e di conviventi sarà richiesto il caricamento della documentazione disponibile al momento del rinnovo (Es. Iscrizione a febbraio 2023, richiesto caricamento CU 2022 – Redditi 2021 o 730 2022 – Redditi 2021). Sarà consentito anche il rinnovo dei familiari non presenti nella documentazione disponibile al momento dell'esecuzione della procedura es. CU o modello 730 (Es. matrimonio/unione civile recente, figli precedentemente a carico del coniuge dichiarati a carico dal

lavoratore solo dal 2023), affinché il lavoratore possa successivamente dimostrare che la condizione autocertificata sia stata rispettata

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Fondo possono essere iscritti in forma gratuita:

- **i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 230/2021 (“Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico”);**
- **il coniuge del lavoratore** (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e **i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età**, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- **i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età**, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente;
- **i conviventi di fatto** a condizione che questi ultimi possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51. (“...si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile...”) (l.76/2016 art.1, comma 36).

Si precisa che:

- Non rientrano nella categoria dei conviventi di fatto i nipoti, le sorelle, i fratelli, i suoceri, i genitori del lavoratore caponucleo;
- Non possono essere iscritti al Fondo i figli non biologici del lavoratore e non riconosciuti/adottati (es. figli del coniuge/unione civile e non del lavoratore);
- Per i figli con disabilità si intendono *“coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992)”*.

Per agevolare gli utenti sono state predisposte le seguenti guide:

- [FAQ](#)
- [Vademecum](#) per capire quali sono i familiari che hanno diritto all’iscrizione gratuita;
- [Manuale operativo](#) con le istruzioni sulla gestione della procedura informatica;
- [Elenco dei documenti](#) da caricare in piattaforma in base alla tipologia di familiare da inserire. In fase di verifica il Fondo potrebbe richiedere l’integrazione di ulteriori documenti.

In caso di perdita dei requisiti legittimanti l'iscrizione gratuita in corso d'anno il lavoratore caponucleo dovrà tempestivamente modificare nella propria Area Riservata le posizioni dei familiari optando per una delle seguenti soluzioni:

- **cessazione della copertura sanitaria** del familiare: in tal caso sarà necessario modificare autonomamente l'anagrafica del familiare in Area Riservata impostando la polizza 2023 da "A CARICO" a "NÉ A CARICO NÉ A PAGAMENTO";
- **attivazione, in corso d'anno, della polizza a pagamento.** Questa opzione è consentita solo per i soggetti rientranti nell'art. 3.4 del Regolamento del Fondo (modalità e tempistiche sono indicate nella [Circolare n. 3/2020](#)) e solo in caso di perdita dei requisiti reddituali. L'eventuale conversione a pagamento è da effettuare prima dell'eventuale cessazione della copertura sanitaria, in quanto la conversione a pagamento è consentita solo nel caso in cui lo stato del familiare sia impostato come "A CARICO" per il 2023.

Il Fondo cesserà automaticamente le coperture dei figli a carico l'ultimo giorno del mese di compimento del ventiseiesimo anno di età.

Il Fondo potrà effettuare in qualunque momento, anche successivo alla fase di adesione, verifiche rispetto alla sussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione gratuita e potrà richiedere documentazione aggiuntiva, anche per verifiche su anni precedenti (Es. Presentazione CU 2023 – Redditi 2022, per verifiche su iscrizione anno 2022). Dichiarazioni false e non conformi a quanto indicato in fase di iscrizione determineranno la decadenza del diritto all'assistenza sanitaria del familiare interessato. In tal caso il Fondo potrà rivalutare i sinistri già autorizzati/rimborsati o intraprendere altre azioni a tutela dei propri interessi (es. azioni di recupero premi).

IMPORTANTE

I tempi di gestione delle verifiche interne del Fondo, dopo che l'autocertificazione è stata inviata, non impattano sullo stato della copertura sanitaria del familiare che è attivo per tutto il tempo necessario al Fondo per valutare la documentazione trasmessa. In tal caso la copertura sarà cessata solo a verifica ultimata e solo nell'eventualità in cui dalla verifica dovessero emergere irregolarità nei requisiti.

In fase di autocertificazione:

- sarà possibile iscrivere nuovi familiari gratuiti e/o riattivare familiari già iscritti ma fuori copertura, purché aventi diritto;
- sarà possibile escludere dall'autocertificazione familiari che hanno perso il diritto all'iscrizione gratuita (impostando la polizza "né a carico né a pagamento");
- occorre verificare che i figli presenti nel proprio nucleo familiare non siano presenti anche nel nucleo di altro genitore iscritto al Fondo, in tal caso dovranno essere cessati nel nucleo di uno dei due genitori modificando la polizza sanitaria per l'anno 2023, impostandola come "NÉ A CARICO NÉ A PAGAMENTO".

Gli iscritti che, alla data di apertura della finestra di autocertificazione familiari per l'anno in corso risultino aver già generato un'autocertificazione valida per l'anno 2023 saranno automaticamente esonerati dalla procedura.

In caso di documentazione non leggibile o non adeguata il Fondo potrebbe richiedere all'iscritto un'integrazione documentale notificata via e-mail/SMS ai recapiti presenti in anagrafica. In tal caso la documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre 10 giorni tramite apposita procedura informatica presente all'interno della stessa pratica di autocertificazione. Il mancato invio nei tempi previsti potrebbe determinare la cessazione della copertura dei soggetti cui fa riferimento la documentazione mancante.

Per chiarimenti o assistenza è possibile chiamare il Contact Center amministrativo al numero verde 800189671.

Cordiali saluti,
Fondo Metasalute